



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
UNITA' TERRITORIALE DI LODI

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrate
L/LO/0001937/19
Data 04/12/2018
Cod. Registro: L/LO

DETERMINAZIONE N.12 DEL 4 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, comma 2 e dell'art.95, comma 4, lett.c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto valori per la sede di Lodi per la durata di due anni.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2018;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile, del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 e s. m. i. che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. DRU 022/4300/18 del 25/05/2018, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2018 e scadenza al 30/04/2020, l'incarico della responsabilità dell'Unità Territoriale di Lodi;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione **n.3520 del 6 dicembre 2017**, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle linee guida n. 3 “nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del Procedimento, il quale svolge compiti d'impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto d'interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 31/12/18, di continuare ad affidare all'esterno il servizio di trasporto valori al fine di garantire la sicurezza dei locali, delle persone e dei valori dell'Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 11 del 15/10/2018, con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte, è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziale semplificata per l'affidamento del servizio di trasporto valori per la sede dell'Unità Territoriale ACI di Lodi, con aggiudicazione all'offerta più bassa, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2020, verso l'importo massimo autorizzato di € **17.000,00**, oltre IVA più € 500,00 (cinquecento/00) per l'ulteriore mese di proroga;

DATO ATTO dello svolgimento della procedura in argomento, in particolare che:

- la procedura si è svolta al di fuori del MePa tenuto conto che nell'ambito del bando “Servizi – Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - categoria “Servizi di vigilanza ed accoglienza”, non è previsto il servizio di trasporto valori;
- lo Smart Cig assegnato alla procedura è il n. **Z9B2538F7D**;
- in data 19/10/2018, sono stati invitati a presentare offerta n. 9 istituti di vigilanza;

- hanno risposto all'invito entro il termine assegnato del 19/11/2018 i seguenti istituti di vigilanza:
 1. I.V.R.I. SpA
 2. METRONOTTE SAFE S.r.l.

DATO ATTO che, a seguito della lettura delle offerte economiche, svoltasi in data 19/11/2018 l'istituto di vigilanza I.V.R.I. SpA risulta aver presentato l'offerta più bassa (€ . 12.144,00);

PRESO ATTO, altresì, che l'offerta economica appare, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile;

PRESO ATTO che le verifiche effettuate sul possesso in capo alla predetta società, dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si sono concluse con esito positivo, in particolare la società risulta:

- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. risultano privi di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati di cui al comma 1 del suddetto art.80, come comunicato dal Sistema Informativo del Casellario (CERPA) in data 30/11/2018
- ottemperante a quanto disposto dall'art.9, commi 3 e 6 della Legge n.68/99, alla data 01/10/2018;
- regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema Simog dell'ANAC lo SmartCIG n **Z9B2538F7D**;

PRESO ATTO che gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0.

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza l'affidamento del servizio di trasporto valori dell'Unità Territoriale di Lodi alla società IVRI S.p.A. per il periodo: **1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020**.

La spesa complessiva per tale servizio ammonta a euro **12.144,00 (dodicimilacentoquarantaquattro/00)** oltre IVA, s.e.e o. così ripartita:

euro 6. 072,00 (seimilasettantadue/00) oltre IVA per l'anno **2019**;

euro 6. 072,00 (seimilasettantadue/00) oltre IVA per l'anno **2020**.

- sul conto di costo **410727003 – SPESE TRASPORTI**
- **U.O. 4471 – CDR 4470**.

Si autorizza l'eventuale opzione contrattuale consistente nel periodo di proroga fino a un mese, per l'importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Lodi
Dott.ssa Michela Gufoni